

## SENATO

Commissione per gli affari costituzionali, Riunione di mercoledì 13 aprile 2022, ore 11

Affare in materia di declassificazione di documenti coperti dal segreto di Stato (n. 915)

### PAOLA CARUCCI - Risposte al questionario

**Premessa.** Mi sembra necessario fare una premessa a proposito del concetto di segreto di Stato, di documenti classificati e di documenti riservati, altrimenti si creano delle confusioni.

Il **segreto di Stato**, come è noto, riguarda il diniego dell'accesso ad alcuni documenti, atti o altro opposto al magistrato che li chiede per le proprie indagini o ad altra autorità interessata; le persone che trattano quei documenti possono legittimamente non rispondere al magistrato invocando il segreto di Stato. Spetta al Presidente del Consiglio (PCM), che è anche Autorità Nazionale per la Sicurezza, disciplinare con regolamento i criteri per l'individuazione delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato. Il segreto deciso dal PCM dura fino a 15 anni e può essere prorogato una o più volte fino a un massimo di altri 15 anni: non può pertanto superare i 30 anni.

Se il PCM intende prorogare il segreto oltre il previsto termine di 15 anni, deve informare il Copasir, organo che rappresenta il controllo parlamentare che, ove non ritenga fondata la conferma del segreto, ne riferisce a ciascuna Camera. Se il PCM non ritiene di confermare il segreto, procede alla declassificazione (viene usata la stessa parola che si applica ai documenti classificati) dei documenti coperti da segreto di Stato prima che siano messi a disposizione dell'Autorità che li ha richiesti.

Sembra non esservi incompatibilità della contestuale presenza in un documento del vincolo del segreto di Stato e della classificazione, infatti la cessazione del vincolo del segreto di Stato non comporta l'automatica decadenza del regime di classificazione. Si può pertanto presumere che vi siano anche casi in cui, cessato il vincolo del segreto di Stato, sia possibile applicare un livello di classificazione.

I documenti coperti da segreto di Stato non possono essere versati agli Archivi di Stato

La **classificazione** (Segretissimo, Segreto, Riservatissimo, Riservato) e relativa declassificazione attengono alla gestione dei documenti cui è stato conferito uno dei livelli di riservatezza per la tutela di alcuni interessi dello Stato. La classificazione riguarda solo documenti che si trovano presso l'amministrazione attiva e prevedono particolari cautele di conservazione (armadi corazzati, casseforti, o altro), di protocollazione e di trattamento (sono indicati i funzionari o i militari che possono trattarli e che dispongono di apposito nullaosta rilasciato ai diversi livelli di segretezza). I

documenti classificati passano ogni 5 anni alla classifica inferiore. E' possibile che documenti automaticamente declassificati possano essere riclassificati. La declassificazione automatica non si applica quando, con provvedimento motivato, i termini di efficacia del vincolo sono prorogati dall'ente che ha applicato la classifica o, nel caso di proroga oltre i 15 anni, dal PCM.

Il DPCM, 3 febbraio 2006 relativo a *Norme unificate per la protezione e tutela delle informazioni classificate* è consultabile su Internet; presumo quindi che se ne sono stati fatti degli aggiornamenti siano in qualche modo recuperabili.

Vi è poi un **principio generale di riservatezza** che viene applicato in base a criteri discrezionali di ogni singola amministrazione la quale, ad esempio nei casi di sottrazione al diritto di accesso, di cui alla l. 241/1990, deve emanare un decreto ministeriale per indicare le categorie di documenti considerate riservate e i termini cronologici della riservatezza (vedi art. 24).

Noi archivisti di Stato abbiamo sempre usato il termine "riservatezza" mentre a partire dalla l. 441/1990 si parla per l'amministrazione attiva di "esclusione dal diritto di accesso".

Documenti coperti da segreto di Stato e documenti classificati non vengono versati agli Archivi di Stato, in quanto presupposto per il versamento è l'esaurimento degli affari e, pertanto, possiamo trovarli negli Archivi di Stato solo se il segreto di Stato sia stato a suo tempo rimosso e se i documenti siano stati declassificati o, per i documenti anteriori alla normativa sul segreto e sui documenti classificati, quando il livello di classificazione abbia perduto la sua attualità. Mentre è possibile la presenza di documenti riservati negli Archivi di Stato, in base all'art. 125 del *Codice dei beni culturali*. Alcuni documenti infatti possono mantenere un carattere di riservatezza, anche se l'affare sia esaurito e quindi si riferisca a un fascicolo concluso che, in quanto tale, viene versato all'Archivio di Stato: la riservatezza può rilevarsi perché ad esempio riguarda una persona ancora in attività politica o anche per cause sopraggiunte (penso a quello che è stato sicuramente un caso limite, ma estremamente delicato, quando, negli anni del terrorismo, venivano avanzate richieste di consultazione per le planimetrie di castelli cinquecenteschi adibiti a carceri) e per vari altri motivi che dipendono anche dall'imprevedibilità del contenuto dei documenti.

Per gli Archivi di Stato la riservatezza per motivi di politica interna ed estera si collega all'art. 125 del *Codice dei beni culturali* che prevede la "declaratoria di riservatezza", mentre l'art. 122, comma 1, stabilisce due tipi di limiti alla libera consultabilità dei documenti:

- a) quelli dichiarati di carattere riservato, ai sensi dell'art. 125, relativi alla politica interna ed estera dello Stato, che diventano consultabili 50 anni dopo la loro data;
- b) quelli che contengono dati sensibili nonché dati relativi a provvedimenti di natura penale espressamente indicati nel *Regolamento europeo*, che diventano liberamente consultabili 40

anni dopo la loro data. Il termine è di 70 anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute, la vita sessuale o l'orientamento sessuale delle persone.

In base all'art. 122 del *Codice dei beni culturali* i documenti riservati ai sensi del comma 1, lettera a) dello stesso articolo diventano liberamente consultabili dopo 50 anni dalla loro data.

Per i dati sensibili, di cui al comma 1, lettera b) dell'art. 122, la situazione è un po' più complicata: le *Regole deontologiche* rinviano la definizione dei dati sensibili agli artt. 9 e 10 del *Regolamento europeo*, mentre il *Codice dei beni culturali*, allo stesso art. 122 stabilisce che i dati sensibili diventano liberamente consultabili 40 anni dopo la loro data e 70 anni dopo la loro data se si riferiscono a dati sulla salute, sulla vita sessuale e sull'orientamento sessuale delle persone.

Sono, pertanto dati sensibili, ai sensi degli artt. 9 e 10 del *Regolamento europeo*:

art. 9, par. 1 – Trattamento di particolari categorie di dati personali: "È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale, all'orientamento sessuale delle persone"

art. 10 – Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati: "Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o connessi a misure di sicurezza [...]"

La disciplina dei dati personali va applicata mediante esame contestuale di quattro provvedimenti: il *Codice europeo per la protezione dei dati personali*, il *Codice per la protezione dei dati personali* (D.lgs. 196/2003), il *Codice dei beni culturali* e le *Regole deontologiche*. Il *Codice per la protezione dei dati personali*, all'art. 58, fa riferimento ai servizi di sicurezza

**Quesito 1.** Il *Codice dei beni culturali* (nessuno, nell'ambito del ministero, lo ha mai chiamato Codice Urbani) disciplina la materia inerente agli archivi storici conservati presso l'Archivio centrale dello Stato e gli Archivi di Stato o tutelati dalle Sovrintendenze archivistiche (se privati o di enti pubblici territoriali e non territoriali). Disciplina, all'art. 41, le funzioni che il Ministero della cultura esercita sulla documentazione delle amministrazioni dello Stato, tra cui la sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito dell'amministrazione attiva, mediante apposite Commissioni di sorveglianza, e il versamento dopo 30 anni dall'esaurimento degli affari (fino a pochi anni fa il termine era di 40 anni) della documentazione all'Archivio centrale dello Stato e agli altri Archivi di Stato.

Stabilisce, al comma 6, che il Ministero degli affari esteri, gli Stati maggiori della difesa, dell'esercito, della marina e dell'aeronautica e il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri hanno ciascuno un proprio Archivio storico e un proprio regolamento. Pertanto queste amministrazioni non eludono la disciplina prevista dal *Codice dei beni culturali*, ma debbono applicare la loro: se non la

rispettano eludono i loro regolamenti. Ovviamente si tratta di istituzioni che possono conservare una maggiore quantità di documenti che rivestono carattere di riservatezza in ordine alla politica estera o interna dello Stato e, soprattutto, di documenti relativi a questioni connesse con altri Stati. Lo stesso *Codice dei beni culturali* stabilisce poi, all'art. 42, che anche gli organi costituzionali (Presidenza della Repubblica, Senato e Camera dei deputati e Corte costituzionale) dispongono di un proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei loro vertici e, in sostanza, secondo un proprio regolamento.

Che i Servizi di sicurezza abbiano un proprio ordinamento discende dalla particolare natura delle loro funzioni. Per i Servizi di sicurezza, AISE e AISI, è prevista la costituzione di un archivio storico e di un proprio regolamento, non già in virtù del *Codice dei beni culturali*, ma in attuazione dell'art. 10 della l. 3 agosto 2007, n. 124. L'art. 10 prevede l'istituzione di un archivio storico e al comma 2 definisce le attività di organizzazione e funzionamento dell'Ufficio centrale per gli archivi, le procedure per l'informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonché le modalità di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio della documentazione all'Archivio centrale dello Stato. Si tratta di una disposizione formalmente corretta, perché è necessario per questi organismi mantenere copia dei documenti inviati all'Archivio centrale dello Stato. Ne consegue che in teoria l'Archivio storico dei Servizi dovrebbe essere solo un archivio digitale. Purtroppo non risulta che un simile sistema (che peraltro sarebbe utile anche per gli archivi di deposito degli uffici giudiziari) sia stato posto in essere, e non credo solo per gli alti costi di una tale virtuosa operazione, ma forse è stato avviato.

Di fatto mi sembra che attualmente siano consultabili solo i documenti che a seguito delle direttive Prodi e Renzi sono stati versati all'Archivio centrale dello Stato, che ora è in attesa dell'applicazione della Direttiva Draghi.

Il problema dei versamenti, anche per quelli delle amministrazioni dello Stato che versano da sempre la loro documentazione agli Archivi di Stato, è molto complesso e attiene sicuramente a una inadeguata organizzazione degli archivi correnti e al fatto che anche gli archivi di deposito delle amministrazioni dello Stato sono semplici luoghi di accumulo delle carte senza una definita responsabilità e spesso dislocati negli ambienti più disparati, anche molto lontani dalla sede degli uffici; vi è tuttavia una ragione seria e di difficile soluzione determinata dal fatto che i costi per gli spazi tanto per i depositi delle amministrazioni dello Stato, quanto per quelli degli Archivi di Stato e per il loro allestimento sono altissimi e, altro fattore fondamentale, manca il personale qualificato. La crisi economica, che già aveva introdotto la *spending review*, il covid e ora le conseguenze derivanti dagli aumenti dei costi di gas e petrolio non facilitano l'assegnazione degli stanziamenti adeguati di cui abbisognano gli archivi, tanto correnti e di deposito che storici.

Se miracolosamente venisse versata agli Archivi di Stato tutta la documentazione relativa ad affari conclusi prima dell'ultimo trentennio, si aprirebbe un problema gravissimo di spazio e di personale che non siamo in grado di affrontare, anche se l'attuale sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato sta impegnandosi molto per acquisire maggiori spazi. La questione non può risolversi con la digitalizzazione – come spesso si sente dire da persone che non conoscono la complessità della gestione degli archivi cartacei, anche se ancor più complessa e incerta è quella degli archivi elettronici – perché la digitalizzazione presuppone un gigantesco lavoro di ordinamento e descrizione sulla base di una corretta individuazione dei metadati per rendere identificabili e reperibili le singole unità archivistiche.

Se si intende dire che i versamenti effettuati a seguito delle direttive Prodi e Renzi non sono adeguatamente consistenti, ritengo che lo si possa constatare leggendone l'elenco sul sito dell'Archivio centrale dello Stato; in molti casi le ragioni addotte giustificano solo parzialmente il fatto. È sicuramente vero che lo stato dei depositi, specie per i ministeri che hanno subito una concentrazione delle funzioni (come ad esempio quello dei trasporti), a seguito della legge degli anni Novanta che ha ridotto il numero dei ministeri da 22 o 23 a 12, deve essere disastroso, ed è altrettanto vero che manca il personale competente per la gestione degli archivi.

Si deve considerare, però, anche il fatto che identificare la documentazione richiesta dalle Direttive non è facile, in quanto non si tratta di una serie unica per ogni strage presente in alcuni ministeri, ma si tratta di una pluralità di fascicoli e singoli documenti, conservati secondo i vari criteri derivanti dai sistemi di classificazione (non nel senso di grado di riservatezza, ma di titolare o quadro di classificazione per l'identificazione dei singoli fascicoli). L'espressione “tutta la documentazione su...” è difficile da applicare nella ricerca sulle fonti documentarie in quanto la ricerca negli archivi è per sua natura molto complessa, come ben sanno gli storici, i magistrati inquirenti e noi archivisti che riordiniamo i fondi documentari ed elaboriamo gli inventari negli Archivi di Stato.

Ma l'esiguità di molti versamenti va ben al di là di questi motivi ed è stata rilevata anche dal “Comitato consultivo sulle attività di versamento agli Archivi di Stato e all'Archivio centrale dello Stato della documentazione di cui alla Direttiva del presidente del consiglio del 22 aprile 2014”.

Per quanto riguarda la mia esperienza personale ho fatto ricerche di studio negli archivi storici militari e, nel caso dello Stato maggiore dell'Aeronautica ho fornito anche per un certo periodo consulenza per la redazione di alcuni inventari. Vi ho constatato problemi analoghi a quelli degli Archivi di Stato, ma resi molto più gravi dal numero limitatissimo di persone esperte (spesso non esiste neanche il ruolo degli archivisti) e da una non chiara normativa sui versamenti.

Dalla seconda metà degli anni Novanta, ho fatto due perizie su archivi dell'AISE e una sulle carte della Divisione affari riservati del Ministero dell'interno sequestrate in circ. Appia e pertanto ho

consultato moltissimi documenti dei Servizi di sicurezza e alcuni fascicoli presso il Comando generale dell'Arma dei Carabinieri, ma in qualità di consulente dell'Autorità Giudiziaria e non come studiosa. Ho trovato una adeguata disponibilità: non è tuttavia consentito l'accesso agli strumenti di ricerca dei Servizi di sicurezza, né del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri. Allo stato attuale la documentazione di circ. Appia è stata versata all'Archivio centrale dello Stato, ove sono consultabili anche alcuni altri nuclei di documentazione della Divisione affari riservati; la documentazione versata a seguito delle Direttive Prodi e Renzi è ora liberamente accessibile presso l'Archivio centrale dello Stato. Per i Carabinieri, oltre a quanto pervenuto all'Archivio centrale dello Stato, sono accessibili agli studiosi documenti e strumenti di ricerca per la parte che si trova nel loro Archivio storico, che però non è particolarmente consistente.

Ritengo che anche la disponibilità nei confronti dei magistrati da parte dei Servizi di sicurezza e dei Carabinieri, prima della caduta del Muro di Berlino, non fosse grandissima. Né siamo in grado di sapere se all'epoca siano intervenute distruzioni di documenti al di fuori delle regole per lo scarto o collocazione di documenti in sedi improprie (come risulta in alcuni casi di perquisizione domiciliare ordinata dalla magistratura).

**Quesito 2.** L'accesso civico, disciplinato dal d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, riguarda i rapporti tra i cittadini e l'amministrazione attiva, in relazione quindi ai documenti prodotti e conservati presso ciascuna amministrazione dello Stato. Prevede i casi di obbligo delle amministrazioni a rendere pubbliche alcune tipologie di documenti e all'art. 5bis stabilisce i casi in cui non si consente l'accesso ai documenti richiesti dal cittadino, perché tale accesso potrebbe recare un pregiudizio alla tutela di alcuni interessi pubblici (sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini e loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive).

Quando un Ufficio dello Stato effettua i versamenti agli Archivi di Stato indica solo genericamente la presenza di documenti riservati. Spetta al rappresentante del Ministero dell'Interno nell'apposita Commissione di sorveglianza, istituita presso ogni Amministrazione dello Stato, procedere alla formale declaratoria di riservatezza per alcuni dei documenti proposti per il versamento, in base all'art. 125 del *Codice dei Beni culturali*, di massima per motivi analoghi a quelli suindicati, ma riguardanti una minore quantità di documenti in quanto, essendo passato altro tempo, si assottiglia il numero dei documenti riservati.

Non vi è alcuna contraddizione tra l'art. 5bis del d.lgs. 33/2013 che riguarda il diritto riconosciuto al cittadino di accesso a documenti correnti dell'amministrazione attiva e le disposizioni dell'art. 122, comma 1, lettera a) del *Codice dei beni culturali* che riguarda invece i documenti versati negli Archivi

di Stato e le richieste di consultazione prevalentemente a fini di ricerca storica: i documenti versati negli Archivi di Stato, anche se alcuni sono ancora riservati (a seguito di declaratoria del Ministero dell'Interno) diventano liberamente accessibili dopo 50 anni dalla loro data e ne è comunque possibile ottenere la consultazione anticipata per motivi di studio. Non solo è accettabile, ma è addirittura segno di civiltà, il fatto che alla discrezionalità dell'amministrazione attiva per la documentazione più recente, segua presso gli Archivi di Stato un limite (50 anni dalla data dei documenti) oltre il quale i documenti debbono comunque diventare accessibili. Nello spirito del *Codice dei beni culturali*, come si può evincere dalla storia di questa normativa, a partire dall'unificazione del Regno, è sotteso l'auspicio che tale limite valga per tutti i documenti a qualsiasi titolo riservati. Come sempre però, quando si parla di documenti riservati, la pretesa di una normativa assolutamente rigida, anche nella liberalità degli intenti, rischia di determinare una indebita distruzione di documenti che, ai fini della ricerca storica, è peggio di un più tardivo accesso.

Non conosco la decisione del Consiglio di Stato citata.

**Quesito 3.** La Direttiva Prodi dell'8 aprile 2008 ricorda che la documentazione del caso Moro non è mai stata oggetto di segreto di Stato, peraltro esplicitamente vietato dalla normativa sul segreto di Stato, all'art. 12 della l. 24 ottobre 1977, n. 801, che parlava di divieto per documenti relativi a fatti eversivi dell'ordine costituzionale, principio ribadito dalla normativa del 2007, che meglio puntualizza il divieto per documenti relativi a fatti di terrorismo e eversivi dell'ordine costituzionale. Correttamente parla di declassificazione dei documenti.

La Direttiva Prodi stabiliva che tutti i documenti relativi al caso Moro dovevano essere declassificati (riferendosi evidentemente alle classifiche SS, S, RR, R) e versati all'Archivio centrale dello Stato. La l. 124/2007 prevede che per i documenti declassificati è prevista la possibilità di riclassificazione. Si può presumere che sia possibile classificare documenti per i quali sia decaduto il segreto di Stato, perché diversa è la finalità di queste operazioni.

L'obiettivo della Direttiva è di rendere accessibili tutti i documenti versati, ritenendo non più attuale la protezione di documenti per motivi di sicurezza dello Stato assicurata dalla classificazione e, a maggior ragione se si tratti di documenti che anche in origine erano semplicemente riservati. Solo nel caso di documenti che richiedono la tutela dei dati sensibili, peraltro segnalata dagli Uffici versanti, è prevista la normale procedura per l'autorizzazione alla consultazione anticipata. La Direttiva Renzi si attiene agli stessi criteri.

Non mi è mai capitato il diniego di documenti decorsi 20 anni dalla classifica e, eventualmente riclassificati, ma non ho mai avuto la necessità di accedervi come studiosa. Ho visto molti documenti

che risultavano in origine classificati presso l'AISE, ma in qualità di consulente dell'Autorità Giudiziaria, non di studioso.

**Quesito 4.** Non ho trovato il documento citato e il quesito, così come è formulato, non è molto chiaro. La materia inerente al segreto di Stato e ai documenti classificati è disciplinata dalla l. 3 agosto 2007, n. 124. Per quanto riguarda il segreto di Stato, risulta che non può superare, anche se riconfermato, i 30 anni. Per la conferma oltre i 15 anni, il PCM, deve informare il Copasir. Se il Copasir ritiene infondata la conferma, deve riferire a ciascuna Camera. I documenti declassificati possono essere riclassificati.

Pertanto se, nel caso in questione, si tratta di documento coperto da segreto di Stato o classificato presumo sia corretto che il PCM possa applicare soltanto la normativa prevista dalla l. 124/2007. Non so se sia possibile e lecito superare il termine di 50 anni per un documento, per esempio sommando ai 30 anni del segreto di Stato riconfermato, 20 anni per la classifica di "segretissimo", poi confermata alla scadenza automatica.

Il termine di 50 anni per la decadenza della riservatezza per motivi di politica interna ed estera è previsto esplicitamente dal *Codice dei beni culturali* per i documenti riservati conservati negli Archivi di Stato. Il *Codice dei beni culturali* non prevede alcuna eccezione per protrarre la non consultabilità oltre il limite di 50 anni.

Però l'espressione "non consultabilità" usata nel quesito, soprattutto in riferimento a un termine di 50 non mi sembra si possa collegare al segreto di Stato o ai documenti classificati. Se la questione si è posta nei termini di mantenere la "non consultabilità" oltre 50 anni per un documento non coperto da segreto di Stato o classificato, ma per un documento sottratto al diritto di accesso, in base a uno dei decreti ministeriali previsti dall'art. 24 - *Esclusione dal diritto di accesso* della legge 7 agosto 1990, n. 241, che individuano le categorie di documenti sottratte al diritto di accesso e la durata di tale sottrazione, non mi sembra corretto che il PCM debba operare in applicazione della l. 124/2007. Si potrebbe verificare se termini superiori ai 50 anni per la sottrazione al diritto di accesso siano previsti in qualche caso in questi decreti ministeriali, indicati in coda all'art. 24 (vedi testo della legge, aggiornato al 1° marzo 2022). Ove il termine di 50 anni, citato nel quesito, si riferisca a qualche categoria, tra quelle indicate nei decreti ministeriali, non sono in grado di valutare se il PCM possa con proprio decreto operare su un singolo documento.

Non essendo una giurista, non sono assolutamente in grado di valutare la liceità di atti amministrativi. Mi limito a una conoscenza di questa normativa necessaria in ordine allo studio della disciplina archivistica.

Non mi constano casi del genere.



**Quesito 5.** Il quesito è troppo tecnico e penso vada affrontato da costituzionalisti. L'unico Soggetto istituzionale nei cui confronti non può opporsi il segreto di Stato è la Corte costituzionale. Il PCM informa il Copasir ogni sei mesi e il Copasir fa una relazione annuale al Parlamento.

Il Copasir informa i presidenti delle Camere se rileva condotte che violano le norme sull'attività di sicurezza, quindi presumo anche in caso di abuso d'ufficio.

Nel caso di riconferma del segreto, se il Copasir ritiene infondata la conferma, ne informa le Camere e presumo che questo caso possa attenerne anche all'abuso del diritto.

Non mi risulta che sia stato mai opposto il segreto di Stato per i casi di strage, anche perché ciò era vietato già nella legge del 1977. Mi risulta invece che, specie nei procedimenti penali a ridosso degli eventi e anche in anni successivi, ci siano stati vari casi di diniego di accesso a documenti richiesti dai magistrati da parte dei Servizi di sicurezza e eventuali altri soggetti istituzionali, invocando – probabilmente anche con una forzatura dell'interpretazione - qualche altra forma di segreto disciplinata nel codice penale. Vi era per esempio anche il segreto funzionale (mi sembra introdotto da una sentenza della Corte Costituzionale) che poteva essere opposto anche al magistrato da Camera o Senato per gli atti delle Commissioni parlamentari: recentemente il Presidente del Senato ha deciso che tali casi vengano rimossi.

Come consulente mi è capitato un caso di documento coperto da segreto funzionale per la cui consultazione il magistrato con cui lavoravo ha chiesto l'autorizzazione al Presidente del Senato, che l'ha subito accordata.

**Quesito 6.** La tutela della *privacy* dei soggetti menzionati nei documenti desecretati non riguarda i dati sensibili protetti dal *Codice dei beni culturali*. Il *Regolamento europeo* stabilisce i casi di tutela dei dati sensibili agli artt. 9 e 10, recepiti dalla nostra normativa all'art. 122 del *Codice dei beni culturali*. Qui interessa l'art. 9 del *Regolamento europeo* che definisce come dati sensibili quelli che “rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché i dati genetici, dati biometrici intesi a identificare inequivocabilmente una persona fisica, dati relativi alla salute, alla vita sessuale e all'orientamento sessuale delle persone”. Lo stesso art. 122 del *Codice dei beni culturali* prevede per la tutela dei dati sensibili un limite di 40 anni per i casi di cui agli artt. 9 e 10 (condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza) del *Regolamento europeo*, salvo un limite maggiore di 70 anni nel caso in cui i dati sensibili riguardino la salute, la vita sessuale e gli orientamenti sessuali delle persone.

Ne consegue che la *privacy* dei soggetti menzionati nei documenti declassificati non è in alcun caso tutelata dal termine di 70 anni, previsto esclusivamente in caso di dati sensibili che riguardano la

salute, la vita sessuale e gli orientamenti sessuali delle persone; e non è tutelata neanche dal termine di 40 anni posto a tutela degli altri dati sensibili menzionati all'art. 9 del *Regolamento europeo*.

In relazione ai casi di obliterazione del nome e cognome dei funzionari, che sono evidentemente dati personali, ma non sono dati sensibili, mi ha lasciata perplessa il riferimento contenuto nella Direttiva Draghi all'art. 122 del *Codice dei beni culturali*: l'obliterazione di questi nomi non rientra nei casi di tutela dei dati sensibili previsti dall'art. 122 *Codice dei beni culturali*. Mi sembra che possa essere connessa piuttosto alla riservatezza discendente dalle funzioni esercitate, anche a fini di sicurezza fisica della persona (si pensi a un ufficiale dei servizi o a un magistrato che indaga su fatti di mafia o di droga) e dall'esigenza di tutelare le modalità di organizzazione e funzionamento dei Servizi. Si deve tener conto anche del fatto che la documentazione versata all'Archivio centrale dello Stato in virtù delle Direttive non riguarda solo documenti relativi alle date in cui sono stati commessi i fatti ma arrivano anche agli anni Novanta e oltre, quindi almeno un certo numero dei firmatari dei documenti possono essere ancora in servizio.

Per la mia esperienza personale, ho consultato i documenti online in cui sono stati obliterati i nomi di ufficiali o funzionari dell'AISE nel caso della documentazione relativa al Caso Moro. Di quei documenti sono stati versati anche gli originali che – come ho potuto constatare - sono accessibili all'Autorità giudiziaria e ai suoi consulenti. In qualità di consulente li ho consultati, anche se ho fatto la maggior parte della ricerca al computer sui documenti riprodotti con i nomi obliterati, perché è molto più rapida. Peraltro avendo letto un enorme numero di documenti giudiziari, ho imparato a conoscere i vari responsabili degli uffici dell'AISE, spesso interrogati da una pluralità di magistrati, ancor prima di aver ricostruito gli organigrammi per le perizie.

Non so se nel caso in cui uno studioso chieda di vedere l'originale del documento, questo gli venga negato. Come studioso chiederei, se il dato fosse strettamente necessario ai fini della ricerca, l'autorizzazione a consultare documenti originali al DIS che sa in base a quali criteri è stata operata l'obliterazione.

**7. Le Regole deontologiche** disciplinano il trattamento dei dati personali ai fini della ricerca storica. La sottoscrizione al testo delle *Regole deontologiche*, che viene richiesta ai ricercatori nelle sale di studio degli Archivi di Stato, non ha alcun valore di liberatoria e riguarda la protezione dei dati personali anche nel caso di documenti che siano stati declassificati (come nel caso di quelli pervenuti con le Direttive Prodi e Renzi). Queste regole, dettate dal Garante dei dati personali, hanno la funzione di informare gli studiosi del fatto che in ogni caso quando trattano dati personali, anche ove abbiano ottenuto l'autorizzazione per la consultazione anticipata o si tratti di documenti declassificati,

debbono trattare i dati personali solo se pertinenti e necessari alle loro indagini e comunque nel rispetto della dignità delle persone.

Informano altresì del fatto che se desiderano consultare documenti riservati per motivi di politica interna o estera e perché contengono dati “sensibili” (ai sensi dell’art. 122 del *Codice dei beni culturali*) esiste apposita procedura descritta in dette *Regole deontologiche* per ottenerne la consultazione anticipata. Altra fondamentale funzione è l’indicazione delle regole di comportamento dell’archivista (in materia di conservazione e tutela, comunicazione e fruizione dei documenti, impegno di riservatezza) e degli utenti anche in materia di liceità dei trattamenti riguardanti i dati “personali”, ovvero anche se non sensibili, e di diffusione di tali dati.

Le *Regole deontologiche* definiscono la procedura per la consultazione anticipata di documenti riservati per motivi di politica interna o estera o perché si tratta di dati sensibili: per i documenti pervenuti con le Direttive Prodi e Renzi, la procedura per la consultazione anticipata può riguardare solo la presenza di eventuali dati sensibili, essendo accessibili tutti i documenti declassificati o riservati per motivi di politica interna o estera. Il ricercatore deve presentare il progetto della sua ricerca in Sala di studio e indicare le serie che intende consultare; la richiesta, munita del parere motivato del direttore dell’Archivio di Stato è inviata all’Ispettorato dei servizi archivistici del Ministero dell’Interno che, sentita la Commissione consultiva (di cui fanno parte anche il Sovrintendente all’Archivio centrale dello Stato, uno storico contemporaneista e un rappresentante del Garante dei dati personali), autorizza la consultazione, può autorizzarla con alcune cautele previste dalle *Regole deontologiche*, o negarla.

La presenza di tale Commissione è molto importante perché include tutte le figure che a vario titolo si occupano di tutela o uso dei dati riservati per motivi di politica interna ed estera o perché si tratta di dati sensibili (quelli esplicitamente definiti all’art. 9 del *Regolamento europeo*), coadiuvando il prefetto che dirige l’Ispettorato.

Per quanto riguarda la minimizzazione e la pseudonimizzazione dei dati previste dal *Regolamento europeo*, noi archivisti di Stato riteniamo che le operazioni regolari di scarto che debbono essere effettuate prima del versamento equivalgono a una forma di minimizzazione dei dati. Mentre la pseudonimizzazione potrebbe essere equiparata a una forma di cautela applicabile nei casi in cui sia stata concessa l’autorizzazione alla consultazione anticipata con alcune cautele. Sono però concetti che sembrano riferirsi agli archivi elettronici piuttosto che ai documenti cartacei. Non abbiamo sufficiente esperienza in merito alle difficoltà di gestione dei dati personali in ambiente elettronico perché archivi digitali non sono ancora presenti nei nostri Archivi di Stato.

**Quesito 8.** Non conosco casi analoghi o assimilabili.

## Osservazioni ad alcune considerazioni espresse nella mattinata

A proposito dell'archivio Gladio, citato mi sembra dal dr. Casson, su cui negli anni Novanta ho fatto una perizia per l'Autorità giudiziaria, va rilevato che fu operata una convulsa scrematura da parte di chi vi operava nel periodo intercorso tra il sequestro eseguito dall'Autorità giudiziaria, e l'effettiva messa a disposizione dei documenti ai magistrati e ai consulenti. Rispetto ai documenti classificati risultava grande attenzione per le registrazioni attinenti ai documenti relativi alle armi e alle attrezzature fornite dagli Stati Uniti per l'allestimento e il funzionamento di Capo Marrargiu, probabilmente anche perché gli Stati Uniti ne pretendevano un'oculata gestione. Per altri documenti il cui contenuto poteva essere all'epoca più riservato, non era applicata neanche la classificazione: ci fu spiegato da un alto funzionario del SISMI che ove un'informazione è nella sostanza veramente segreta o non la si mette per iscritto o la si distrugge e, pertanto, si evitano le misure severe di conservazione e eventuale scarto previste per i documenti classificati.

Questa è un'informazione importante che toglie molta enfasi all'importanza dei documenti classificati, anche se ovviamente sono comunque molto utili alla ricerca. Penso che, ai fini della declassificazione in corso, non ci siano grossi problemi per la documentazione italiana, mentre si potrebbero presentare questioni di protezione per eventuali collegamenti con le operazioni Stay Behind di tutti gli altri paesi europei, anche non appartenenti alla NATO come la Svizzera o la Svezia, di cui si conosce molto meno di quanto si sappia della Gladio italiana. I paesi europei, peraltro, non gradirono affatto le dichiarazioni di Andreotti al Parlamento fatte per battere sui tempi il dr. Casson che aveva capito molte cose di Gladio.

Rispetto a quanto ha detto il prof. Giannuli circa la declassificazione dei documenti e la difficoltà di stabilire se ai fini della loro consultabilità si dovesse considerare la data del documento o quella dell'ultimo documento di un fascicolo, cosa che ovviamente avrebbe sottratto alla consultazione un numero ben più consistente di documenti, si tratta di una questione che non pone alcun problema, in quanto il fascicolo relativo a un affare concluso, viene preso in considerazione solo ai fini del versamento all'Archivio di Stato, mentre per quanto attiene alla consultabilità ci si riferisce sempre alla data del singolo documento.

Infine per quanto riguarda l'Archivio storico della Presidenza della Repubblica, che secondo il dr. Giannuli non funziona, va rilevato che l'Archivio storico, che ho avuto l'onore di organizzare e inaugurare nel 2009, dispone di una propria sede e di una sala di studio aperta al pubblico e ha un regolamento, modellato sul *Codice dei beni culturali*, in base al quale è garantito l'accesso ai documenti; dispone anche di una *Guida ai fondi conservati*, ora consultabile anche online, come online sono accessibili molti documenti del Quirinale. In base al regolamento la documentazione

degli Uffici dei consiglieri viene versata alla conclusione del mandato presidenziale, salvo quella del consigliere per gli affari costituzionali che viene trattenuta presso l'Ufficio per 20 anni, in considerazione del continuo esame della documentazione. Dopo due mandati viene versata la documentazione dei Servizi preposti alla gestione del Quirinale e del patrimonio storico artistico, mentre quella relativa al personale e quella della Ragioneria viene versata dopo 20 anni. Ne consegue che l'Archivio storico funge anche da archivio di deposito e quindi svolge molte ricerche anche per gli Uffici e i Servizi. Sono escluse dal versamento le carte personali del Presidente. Per questa ragione, quando ero sovrintendente ho fatto fare la riproduzione digitale della documentazione degli archivi personali dei Presidenti, conservati in diverse sedi, corrispondente al proprio settennato. L'operazione è stata eseguita per i Presidenti da Einaudi a Pertini incluso. Solo il Presidente Ciampi mi ha detto che non ha mai portato a casa alcun documento e ha consegnato all'Archivio storico le sue preziosissime agende che coprono il periodo in cui è stato Governatore della Banca d'Italia e poi Presidente delle Repubblica. Sono stati messi in consultazione anche i verbali del Consiglio supremo di difesa fino al 1984, cioè di tutti quelli conservati presso l'Archivio storico. Molte attività dei Presidenti non comportano documenti scritti, ma esternazioni orali, forme di *moral suasion* o colloqui con personalità italiane e straniere che non possono essere registrate. Sono conservati tutti i comunicati e tutti i discorsi dei Presidenti e altra consistente documentazione.

Rispetto alle considerazioni di Ilaria Moroni circa le Commissioni di sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni statali, vanno precisate alcune cose. Le Commissioni vengono correttamente nominate con decreto di ogni Direzione generale di ciascun ministero o di singolo Ufficio periferico dello Stato ogni 3 anni e includono due persone della Direzione generale o dell'Ufficio periferico, il presidente e il segretario, un archivista di Stato e un rappresentante del Ministero dell'interno. Il problema non è pertanto quello della nomina della Commissione, né quello che della convocazione riservata al presidente della Commissione, il quale ha l'obbligo di convocarla ogni 120 giorni, cioè tre volte all'anno, ma la convoca ogni volta che lo ritenga necessario e quando ne sia richiesto dal rappresentante dell'Archivio di Stato o da quello del Ministero dell'interno. È grave che il *Codice dei beni culturali* non ha conferito alle Commissioni di sorveglianza il potere di ispezione sugli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato, mentre lo ha conferito alle Soprintendenze archivistiche e bibliografiche per gli archivi tutelati (di enti pubblici territoriali e per quelli privati). La Commissione può visitare i depositi, ma di massima in relazione ai versamenti da effettuare, mentre un potere di ispezione consentirebbe una maggiore possibilità di controllo generale sulla tenuta dei documenti.